CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di progetti di soggetti terzi portatori di interessi collettivi delle imprese agricole marchigiane per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali e delle filiere corte anche alla luce dell'emergenza COVID-19

ARTICOLO 1 – Oggetto, finalità e risorse disponibili

1. Il presente avviso pubblico definisce, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, N. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle associazioni e soggetti di diritto privato (comunque denominati) **portatori di interessi collettivi delle imprese agricole** della regione Marche che realizzino progetti e iniziative secondo la linea di intervento di cui all'articolo 3, al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi fissati dall'ente camerale nei propri documenti programmatici.

2. La Camera di Commercio delle Marche (di seguito Camera di Commercio) rende disponibile, per la concessione di contributi di cui al presente avviso pubblico, uno stanziamento complessivo pari a **€ 240.000,00** a valere sul proprio bilancio anno 2020. La Camera di Commercio si riserva altresì di integrare tale stanziamento nell'ambito dei propri atti amministrativi di aggiornamento del bilancio corrente.

ARTICOLO 2 – Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità

1. Possono accedere al presente avviso pubblico le **associazioni e soggetti di diritto privato REGIONALI portatori di interessi collettivi delle imprese agricole della regione Marche**, costituite ed operanti da almeno 3 anni nel territorio regionale, purché rappresentate nel CNEL oppure nel Consiglio della Camera di Commercio, anche mediante apparentamento, ai sensi dell'art. 10 della Legge n.580/1993, come modificato dal D.Lgs. n.23/2010, e del D.M. n.155/2011.

2. I soggetti di cui al comma 1 che presentano domanda di contributo possono, nella stessa, individuare come **soggetto attuatore unico** di ciascuna iniziativa una loro **associazione provinciale, interprovinciale** o una loro **società di servizi o consorzio**, purché partecipati almeno nella misura del 75% dalle medesime associazioni (o da altri soggetti di loro emanazione, o dall'insieme delle associazioni costituite a livello provinciale su scala regionale). **Il soggetto attuatore dovrà sostenere tutte le spese ed introitare le eventuali entrate riferite al progetto e ad esso, individuato come beneficiario, verrà assegnato ed erogato il contributo camerale.**

3. Ai fini della ammissibilità della domanda i soggetti di cui al punto 1 o gli eventuali soggetti attuatori da questi individuati secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, devono risultare:

a) regolarmente iscritti, ove previsto, nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di commercio

b) in regola con il pagamento del diritto annuale (se dovuto), fatta salva la possibilità di regolarizzazione (ove in sede di esame istruttorio si riscontrino irregolarità per una o più delle 5 annualità precedenti l'anno in cui è presentata la domanda, è ammessa la regolarizzazione entro 10 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione via PEC inviata dall'ufficio competente, mediante pagamento dei tributi dovuti e relativi interessi maturati. In caso di mancata completa regolarizzazione nel suddetto termine l'istanza è considerata inammissibile. Per motivi di economicità del procedimento non verrà richiesta la regolarizzazione e si procederà all'ammissione nel caso di importi dovuti non superiori ad € 5)

c) non in stato di fallimento o di liquidazione coatta o volontaria, nonché nello stato di "impresa in difficoltà" così come definita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE

d) in regola con la normativa antimafia, ove richiesto in tal caso deve essere rilasciata una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (DSC) - resa, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante - relativa al rispetto della normativa antimafia

e) in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE (**DURC regolare**)

f) non abbiano in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio, ai sensi della legge 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012

ARTICOLO 3 – Iniziative ammissibili

1. I contributi di cui al presente avviso pubblico hanno lo scopo di finanziare progetti e iniziative volte alla **valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali e alla promozione del rapporto diretto tra produttori e consumatori e delle filiere corte, anche alla luce del prolungarsi dell'emergenza COVID-19 che sta spingendo, di nuovo, i sistemi economici a riorganizzarsi secondo logiche di prossimità.**
I soggetti di cui all'articolo 2 dovranno, pertanto, progettare e realizzare azioni e iniziative su scala territoriale significativa e di interesse generale, finalizzate ad incentivare le forme di promozione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari realizzate direttamente dai produttori; mediante nuovi spazi fisici o virtuali (collettivi e/o individuali) ed altre modalità innovative di relazione con i consumatori, fondate su rapporti di fiducia reciproci, sulla conoscenza, tracciabilità e salubrità dei prodotti e sulla cultura della sana alimentazione a km 0. Le azioni dovranno, altresì, essere il più possibile orientate alla promozione dei rapporti di network e collaborativi - tra imprese, consumatori, sistema associativo e istituzioni - in modo che possano determinare ricadute significative non solo per il rilancio delle produzioni agricole locali, ma anche in termini di valorizzazione (anche turistica) del territorio e di contributo alla ripresa economica.

2. Il sostegno finanziario camerale potrà riguardare :
a) iniziative tendenzialmente di livello regionale (nonché di livello superiore) le cui caratteristiche siano comunque tali da determinare riflessi positivi sull'economia regionale o su sue componenti significative da un punto di vista territoriale o settoriale
b) iniziative di carattere eminentemente economico; nonché di carattere informativo, culturale o sociale solo quando vi siano evidenti riflessi diretti significativi sull'economia locale o su suoi aspetti o componenti

I progetti e iniziative per le quali viene richiesto il contributo non devono essere già realizzati, anche solo parzialmente, alla data della pubblicazione del presente bando e **devono concludersi entro il termine perentorio del 31 marzo 2021**

ARTICOLO 4 – Iniziative non ammissibili
1. Non sono ammissibili a contributo le iniziative e i progetti:
a) finalizzati al solo funzionamento degli enti ed organismi beneficiari
b) gestiti da organismi privati portatori di interessi collettivi che non garantiscano l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo
c) consistenti in sagre locali, patronali, parrocchiali e simili, i cui risvolti economici abbiano esclusivo interesse locale
d) di carattere meramente ricreativo, assistenziale o di beneficenza, fatta eccezione per quelli di rilievo almeno nazionale che implichino ricadute sul turismo e sulle attività imprenditoriali locali connesse
e) di non rilevante entità, ovvero con un budget complessivo inferiore ad **€ 15.000**
f) non comprese nelle linee di intervento definite nell'articolo 3 del presente avviso
g) presentati da soggetti non ammissibili ai sensi dell'art.2 del presente avviso

h) iniziative per le quali l'organismo richiedente disponga già di sufficiente copertura finanziaria, tenuto conto anche di eventuali altri contributi di terzi e dei proventi ricavabili dall'iniziativa
i) iniziative proposte da soggetti esclusi dai finanziamenti camerali a seguito di accertata non veridicità delle affermazioni nell'ambito di procedimenti di concessione dei benefici a

ARTICOLO 5 – Spese ammissibili e spese non ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo:
a) le spese e i costi, così come definiti dal presente articolo, specificamente imputabili all'iniziativa (al netto dell'IVA soggettivamente detraibile) comprovati da idonei giustificativi di spesa intestati al soggetto beneficiario **emessi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico ed entro il termine di realizzazione delle attività fissato al 31/03/2021**. Tali spese dovranno risultare quietanzate in tempo utile per la presentazione del rendiconto del progetto o dell'iniziativa. Sono invece escluse quelle spese che siano chiaramente da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dello svolgimento dell'iniziativa stessa
b) le **spese del personale** del soggetto beneficiario che abbia partecipato alla realizzazione dell'iniziativa e le **spese generali** (energia elettrica, riscaldamento, telefono, cancelleria, ecc) **fino ad un massimo del 60%** della spesa complessiva documentata ed ammissibile (comprese le medesime spese generali e del personale); purché attestate con apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario.
Le **spese generali** saranno riconosciute "forfettariamente" sulla base della suddetta dichiarazione del legale rappresentante e comunque non in misura superiore al 5% del budget complessivo della singola iniziativa.
Le spese del personale del soggetto beneficiario che abbia partecipato alla realizzazione dell'iniziativa dovranno, invece, essere attestate in fase di rendicontazione con apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario. Tale dichiarazione dovrà indicare le unità di personale dipendente (specificamente individuate con le relative generalità) del soggetto beneficiario/attuatore impiegate nelle attività, le giornate uomo impiegate da ciascuno di essi (giornate intere o mezza) ed il costo complessivo medio gravante sull'organizzazione per ciascuna giornata uomo (allegando idonea documentazione in grado di attestare il costo effettivo sostenuto per ogni unità di personale)
Di tutto ciò si dovrà tenere adeguatamente conto in fase di predisposizione delle proposte: in particolare, ai fini della compilazione della scheda progettuale e della preventivazione delle spese del personale da imputare al progetto, si dovranno ipotizzare indicativamente (non in maniera vincolante, ma sulla base di valutazioni fondate e coerenti con contenuti e durata delle attività programmate) il numero delle unità di personale da impiegare e le relative giornate uomo (senza produrre ulteriore documentazione, che sarà richiesta solo a rendicontazione).
Le spese del personale e le spese generali - nei limiti sopra richiamati - saranno complessivamente riconosciute sino ad una misura massima del 60% del budget totale; sia in fase di esame istruttorio delle proposte che in fase di rendicontazione.
c) le spese per eventuali contratti a tempo determinato e per le altre tipologie contrattuali di lavoro flessibile consentite dalla normativa vigente, espressamente stipulati per la realizzazione del progetto o iniziativa, per le quali il beneficiario possa presentare documentazione comprovante la connessione con le attività realizzate e gli oneri sostenuti
d) le spese per missioni, viaggi, trasporto, alloggi, ecc. purché non siano del tutto irrilevanti ai fini del perseguimento degli obiettivi dell'iniziativa

2. Non sono ammissibili:
a) le spese non documentabili e spese relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari e/o loro collegati e non specificamente destinate alla realizzazione delle iniziative (personale dipendente, locazioni, utenze, consulenze fiscali, giuridiche, ecc.), salvo quanto previsto dal precedente comma 1
b) spese relative sia all'affitto dei locali che all'attività svolta da personale dipendente di società di servizio ed altri soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione del proponente e/o del beneficiario dei contributi
c) le spese per servizi erogati da soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione dei beneficiari dei contributi
d) le spese per cene, pranzi, conviviali, omaggi, ecc., nonché le spese di rappresentanza in genere, salvo nel caso in cui siano strettamente necessarie al fine del perseguimento degli obiettivi progettuali
e) costi per investimento in beni durevoli o patrimonializzazione di attrezzature e spese per acquisti in conto capitale di qualsiasi genere (acquisto computers, telefoni, fax, stampanti, ecc.)
f) le imposte dirette e quelle indirette qualora detraibili, ovvero quando il progetto o iniziativa si configuri come un'attività commerciale e, in ogni caso, quando il beneficiario del contributo abbia natura di impresa
g) le spese che non risultino quietanzate o che siano state pagate con strumenti che non consentono la tracciabilità, così come descritto al successivo articolo 11 del presente avviso pubblico

ARTICOLO 6 – Presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'art. 2 del presente avviso pubblico che intendano presentare domanda di contributo devono, pena l'esclusione dal beneficio, presentare per ciascun progetto o iniziativa, apposita domanda entro e non oltre il **termine del 30 novembre 2020,** con le seguenti modalità:
- compilare integralmente e in ogni sua parte il Modello A e relativi allegati che costituisce parte integrante del presente avviso pubblico; la domanda e gli allegati dovranno essere inviati in forma di documento informatico, in formato non modificabile (pdf) e sottoscritti mediante firma digitale del legale rappresentante
- inviare il modello e relativi allegati via PEC all'indirizzo istituzionale: cciaa@pec.marche.camcom.it entro la data sopra indicata (per la data ed ora faranno fede la data e l'ora di arrivo della PEC)

2. In via residuale, per i soggetti che non dispongono di PEC e firma digitale, è ammessa la compilazione cartacea della domanda sul Modello A e relativi allegati, debitamente sottoscritti con firma autografa del legale rappresentante del soggetto richiedente allegando copia del documento di identità in corso di validità e l'invio a mezzo Raccomandata A.R; fa fede in tal caso la data presente nel timbro postale di spedizione

ARTICOLO 7 – Istruttoria formale delle domande di contributo
1. L'Ufficio Promozione Economica effettua l'istruttoria formale delle domande pervenute, volta ad accertare la sussistenza in capo al soggetto proponente dei requisiti di cui all'art 2 e la regolarità e completezza della domanda ai sensi dell'articolo 6
2. se la documentazione trasmessa fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta di regolarizzazione o chiarimenti, verrà data comunicazione al soggetto interessato fissando un termine entro il quale adempiere. Nel caso in cui non pervengano o pervengano incomplete le informazioni

richieste, il responsabile curerà l'istruttoria con gli elementi a sua disposizione, indicando gli elementi mancanti nelle risultanze della stessa.

ARTICOLO 8 – Procedura per la valutazione delle iniziative

1. La valutazione delle iniziative viene effettuata da un'apposita Commissione Tecnica presieduta dal Segretario Generale della Camera di Commercio o dal Dirigente dell'Area 4 – Promozione, e da eventuali funzionari individuati dal Segretario Generale
2. La Commissione Tecnica di cui al punto 1 procederà all'esame delle domande regolarmente pervenute in una o più sedute, attenendosi nella valutazione dei progetti e iniziative a criteri di tipo quantitativo e qualitativo da determinarsi prima dell'insediamento secondo una scala di valore da 0 a 100
3. Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna iniziativa sarà compreso tra 0 e 100. Non saranno ritenute ammissibili a contributo le iniziative che avranno conseguito un punteggio inferiore a 60/100
4. La Commissione Tecnica concluderà i lavori con l'approvazione di una graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, che abbiano quindi ottenuto una valutazione pari o superiore a 60/100, redatta in ordine decrescente di punteggio
5. La Commissione Tecnica, in sede di approvazione della graduatoria finale, redige altresì la proposta di assegnazione del contributi secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 9.

ARTICOLO 9 – Misura del contributo

1. L'entità del contributo concedibile è fissata nella misura del **70% delle spese ammissibili indicate nel preventivo finanziario e in ogni caso non potrà eccedere l'importo massimo di € 100.000 per ciascuna iniziativa.** Resta fermo che il contributo così definito non può in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale.
2. Tutte le iniziative utilmente collocate in graduatoria, che abbiano quindi riportato una valutazione pari o superiore a 60/100, saranno ritenute finanziabili secondo la percentuale di contribuzione e gli altri criteri di cui ai precedente commi. Tuttavia, nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi concedibili ecceda la disponibilità del fondo, l'importo dei contributi effettivamente concessi sarà proporzionalmente ridotto per tutte le iniziative ed i progetti ammissibili

ARTICOLO 10 – Provvedimenti di concessione e diniego del contributo

1. Il Segretario Generale della Camera, entro **40 giorni** dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, con proprio atto motivato provvede alla definitiva approvazione della graduatoria di cui all'articolo 8 ed alla concessione dei contributi ai soggetti beneficiari, nonché al diniego nei confronti degli altri. Tale provvedimento viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera ai sensi della normativa vigente. Viene altresì comunicato per iscritto a tutti i **soggetti proponenti**, indicando quanto segue:

IN CASO DI CONCESSIONE:

a) il soggetto beneficiario ai sensi dell'articolo 2 del presente avviso pubblico, al quale dovranno essere intestate le fatture di spesa dell'iniziativa, pena l'inammissibilità delle stesse in fase di rendicontazione
b) l'importo del contributo assegnato

c) la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate al rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 del presente avviso pubblico e, in particolare alla presentazione della domanda di liquidazione e della documentazione di rendiconto entro i termini previsti
d) eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinato il contributo, tra cui l'adeguata pubblicizzazione dell'intervento camerale nell'attività di comunicazione dell'iniziativa, tramite la riproduzione su tutto il materiale promozionale – sia cartaceo che online – del logo Camera di Commercio

IN CASO DI DINIEGO:
le motivazioni del rifiuto, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

ARTICOLO 11 – Domanda di liquidazione e rendicontazione

1. In caso di accoglimento della domanda, il soggetto beneficiario è tenuto, pena la revoca del contributo, a presentare apposita domanda di liquidazione corredata della documentazione di rendiconto, **entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa** o, al più tardi, entro **60** giorni **dal termine ultimo di realizzazione delle attività fissato al 31 marzo 2020.**
2. La domanda di liquidazione, redatta utilizzando esclusivamente il Modello B e relativi allegati, deve essere corredata dalla seguente documentazione di rendiconto:
a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano illustrati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica; in particolare, dando conto dei risultati conseguiti anche mediante indicatori qualitativi e quantitativi
b) rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute con elencazione delle fatture e degli altri documenti di spesa con tutti i dati per la loro individuazione
c) copia dei documenti di spesa (fatture, ricevute, notule, ecc.) analiticamente elencati nell'apposita sezione del Modello B ed intestati al soggetto beneficiario individuato con il provvedimento di concessione, pena l'inamissibilità delle stesse; tali documenti di spesa devono riportare nella parte descrittiva il contenuto del servizio reso o l'oggetto della fornitura con esplicito riferimento all'iniziativa, pena l'inamissibilità delle stesse
d) copia della relativa documentazione di pagamento (quietanze) da cui risulti espressamente la denominazione del fornitore, l'importo, il numero e data della fattura di riferimento: bonifico bancario (consolidato o eseguito ed irrevocabile), estratto carta di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale, o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità; sono ammesse le fotocopie di assegni e/o delle loro matrici unitamente alla copia dell'estratto conto bancario che riporti l'indicazione del numero dell'assegno; non sono ammessi quietanze di pagamento rese tramite dichiarazione liberatoria del fornitore ed i pagamenti in contanti
e) dichiarazione sostitutiva di notorietà ai fini dell'applicazione delle ritenute d'imposta del 4% a titolo di acconto
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentate del soggetto beneficiario relativa alla quantificazione delle **spese generali** (nei limiti di cui all'articolo 5, lettera B) e del **personale** che abbia partecipato alla realizzazione dell'iniziativa fino ad un **massimo del 60%** della spesa complessiva documentata ed ammissibile (comprensiva della medesime spese generali e del personale) eventualmente riproporzionate alle spese effettivamente sostenute qualora inferiori rispetto a quelle preventivate.
La dichiarazione resa dal legale rappresentante dovrà indicare le unità di personale dipendendente del soggetto attuatore (specificamente individuate mediante le relative generalità) impiegato nelle attività progettuali, le giornate uomo impiegate da ciascuno di essi (giornate intere o mezza) ed il costo

complessivo medio gravante sull'organizzazione per ciascuna giornata (allegando idonea documentazione in grado di attestare il costo effettivo sostenuto per ogni unità di personale);
g) copia della documentazione dalla quale risultino le modalità con le quali è stata data adeguata visibilità dell'intervento camerale.

3. La domanda di liquidazione del contributo, completa della documentazione di rendiconto sopra indicata, deve essere digitalmente firmata dal legale rappresentante del soggetto dichiarante e inviata via PEC all'indirizzo istituzionale: cciaa@pec.marche.camcom.it. In via residuale, per i soggetti che non dispongono di PEC e firma digitale, è ammessa la compilazione cartacea e l'invio a mezzo Raccomandata A.R. della domanda di liquidazione del contributo, completa della documentazione di rendiconto, debitamente sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante del soggetto richiedente allegando copia del documento di identità in corso di validità.

ARTICOLO 12 – Istruttoria della domanda di liquidazione e della rendicontazione
1. Pervenuta la domanda di liquidazione del contributo e la documentazione di rendiconto l'ufficio competente, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto, ne espone le risultanze al Segretario Generale o al Dirigente competente per Area che, attestando la regolarità sotto il profilo procedurale e amministrativo, dispone, con apposito atto, la liquidazione al soggetto beneficiario. L'atto di liquidazione è poi trasmesso all'ufficio di ragioneria ai fini dell'emissione del mandato
2. Qualora il beneficiario non presenti la domanda di liquidazione e relativa documentazione di rendiconto entro il termine di cui all'art. 11 comma 1 del presente avviso pubblico, ovvero se la documentazione trasmessa fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato, fissando un ulteriore termine di 30 giorni. La mancata risposta dell'interessato entro il termine di cui sopra dovrà intendersi quale rinuncia al contributo e, in tal caso, l'ente camerale potrà procedere alla revoca dello stesso.

ARTICOLO 13 – Ipotesi di riduzione e revoca del contributo

1. Il Segretario Generale, procede con proprio atto alla **RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO** nei seguenti casi:
a) documentazione consuntiva di spesa dalla quale risulti una spesa inferiore a quella preventivata, nei casi in cui il contributo concesso sia pari al tetto massimo concedibile, ovvero pari al 70% delle spese preventivate; in tal caso il contributo verrà proporzionalmente ridotto, salvo le ipotesi di revoca di cui al successivo comma 2
b) documentazione consuntiva dalla quale risulti una spesa inferiore a quella preventivata, o entrate maggiori rispetto a quelle previste in sede di preventivo; in tal caso il contributo effettivamente erogabile potrà dar luogo, al massimo, al pareggio di bilancio tra entrate accertate ed uscite effettive, non potendosi determinare in nessun caso un avanzo di bilancio. Qualora si verifichi questa ultima eventualità il contributo concesso verrà ridotto, in sede di liquidazione, fino all'importo tale da determinare il pareggio di bilancio, salvo le ipotesi di revoca di cui al successivo comma 2.

2. Il Segretario Generale, può procedere con proprio atto alla **REVOCA** del contributo nei seguenti casi:
a) rinuncia espressa al contributo da parte del soggetto beneficiario o mancata presentazione della domanda di liquidazione e della documentazione di rendiconto, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del presente avviso pubblico
b) documentazione consuntiva di spesa dalla quale risulti un ammontare complessivo di spese effettivamente sostenute **inferiore alla soglia minima di 15.000 euro** prevista dall'art.4

c) documentazione consuntiva di spesa dalla quale risulti un ammontare complessivo di spese effettivamente sostenute inferiore al 50% dell'importo complessivo dei costi indicati a preventivo
d) documentazione consuntiva di spesa dalla quale risulti, al netto del contributo camerale, una sufficiente copertura finanziaria o un avanzo di gestione, tenuto conto anche di eventuali altri contributi da terzi o proventi ricavati dall'iniziativa, non potendosi determinare in nessun caso un avanzo di bilancio
e) documentazione consuntiva dalla quale si evidenzi che nelle attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa non è stata data adeguata visibilità all'intervento economico camerale
f) documentazione consuntiva e relazione descrittiva o eventuali controlli effettuati dai quale si evidenzi che la realizzazione dell'iniziativa sia stata significativamente divergente dalla descrizione risultante in sede di richiesta del contributo, in maniera che risulti gravemente compromesso il perseguimento degli obiettivi progettuali;
g) nei casi previsti dall'art. 14 del presente avviso pubblico

ARTICOLO 14 - Controlli

1. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio ha facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sui soggetti richiedenti i contributi per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi
2. In ogni momento la Camera si riserva di mettere in atto misure di verifica per accertare la valenza promozionale delle iniziative sovvenzionate nonché l'effettiva attuazione degli interventi per i quali è stato concesso il contributo
3. La Camera di Commercio procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle eventuali agevolazioni già erogate qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente avviso pubblico.

ARTICOLO 15 – Regime di concessione dei contributi

1. Qualora la concessione di un contributo, beneficio o vantaggio economico previsto dalle presenti disposizioni configuri un aiuto di Stato, lo stesso è concesso in regime «de minimis» in conformità alle normative comunitarie di cui al regolamento UE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. Per la definizione del regime applicabile si tiene conto della finalità specifica del presente avviso pubblico rivolto a soggetti rappresentativi di interessi diffusi e collettivi e dei beneficiari finali delle iniziative sostenute dalla Camera. Pertanto:
- ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità di imprese non individuabili nominalmente ed in capo alle quali non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente misurabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
- ove l'iniziativa venga realizzata da un soggetto attuatore avente natura di impresa che risulta beneficiario del contributo e consegue un vantaggio economico diretto, si procederà ad imputare il contributo in regime de minimis a tale soggetto. In tal caso allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento di cui al punto precedente, il soggetto beneficiario del contributo dovrà rilasciare una dichiarazione scritta relativa agli aiuti "de minimis" ricevuti durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso utilizzando l'apposita modulistica.

ARTICOLO 16 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. La presentazione della richiesta di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti alla Camera di Commercio delle Marche saranno oggetto di trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
I dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio delle Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del D. Lgs. 101/2018, del GDPR Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i..
Titolare del trattamento è la Camera di commercio delle Marche, Largo XXIV Maggio 1, 60123 Ancona, in persona del suo legale rappresentante p.t. che può essere contattato mediante e-mail all'indirizzo Pec: cciaa@pec.marche.camcom.it.
Il Responsabile Protezione Dati Personali (DPO – data *protection officer*) può essere contattato all'indirizzo email: cciaa@pec.marche.camcom.it.
All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE che potrà esercitare scrivendo all'indirizzo e-mail: cciaa@pec.marche.camcom.it

ARTICOLO 17 – Procedimento amministrativo

1. Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i il procedimento si intende avviato il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza fissata per la presentazione delle domande da parte dei richiedenti. La presente ha valore di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei richiedenti.
2. Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso pubblico è il Segretario Generale della Camera di Commercio delle Marche.